

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>16/3/2012</b>
<b>NUMERO</b>	<b>4215</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA</b>

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 1408 R.G. anno 2010:

Avv. CELESTE BIANCO;

**RICORRENTE**

Contro

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN PERSONA DEL MINISTRO;

**INTIMATO**

<b>PROVVEDIMENTO</b>	<b>SENTENZA</b>
<b>DATA</b>	<b>11.7.2009</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CORTE D'APPELLO DI ANCONA</b>
<b>NUMERO</b>	<b>477</b>

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'avv. CELESTE BIANCO, nominato con D.M. del 1981 Commissario Straordinario delle Cartiere di Tolentino e sospeso dalla carica il 9.5.1996 con richiamo alla Legge n. 55 del 1990, art.15, comma 4 *sexies*, il 16.9.1999, convenne innanzi al Tribunale di Ancona il Ministero dell'Industria ritenendo illecita la sospensione, egli non essendo pubblico dipendente passibile della detta misura cautelare, e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ed al prestigio professionale.

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>16/3/2012</b>
<b>NUMERO</b>	<b>4215</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA</b>

Costituitasi l'Amministrazione, il Tribunale di Ancona con sentenza 8.5.2002 dichiarò inammissibile la domanda per genericità ed indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum* anche nella parte in cui invocava disapplicazione dell'atto amministrativo.

Il CELESTE BIANCO propose articolato appello nel quale, premessa la piena ammissibilità della domanda, ne riproponeva tutti gli elementi deducendo l'illiceità e quindi la disapplicabilità dell'atto di sospensione del 9.5.1996 e chiedendo la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Ministero si costituì ribadendo le proprie ragioni.

La Corte di Ancona con sentenza 11.7.2009 ha rigettato l'appello pur ritenendo ammissibile la domanda, come formulata e riproposta osservando: che non era stato prodotto il fascicolo della parte appellante, sì che non potevasi tenere conto di atti in esso contenuti, che era pacifico che il CELESTE BIANCO, commissario straordinario dal 10.11.1981, era stato condannato per peculato a pena detentiva in relazione all'incarico di liquidatore di una cooperativa vigilata dal Ministero del lavoro, che pertanto il Ministero delle attività produttive aveva disposto la sospensione del CELESTE BIANCO Legge n. 55 del 1990, ex art.15, comma 4 *sexies*, ed il predetto aveva presentato le sue dimissioni in data 3.5.1996, che la tesi dell'avv. CELESTE BIANCO per la quale la sospensione dalla carica per i fatti indicati non era adottabile ai sensi dell'art.15, comma 4 *septies*, egli non essendo pubblico dipendente, era infondata posto che il commissario straordinario era pubblico ufficiale e le disposizioni del citato comma 4 *septies*, si riferivano anche a tali posizioni, che quando pure si potesse ritenere illegittima la sospensione per mancanza del suo presupposto soggettivo nondimeno non sarebbe sussistita la piena prova della illiceità della sospensione stessa in termini di atto colpevolmente assunto e quindi imputabile anche perchè il Ministero avrebbe potuto revocare il Commissario Legge Fallimentare, ex art.37.

Per la cassazione di tale sentenza l'avv. CELESTE BIANCO ha proposto ricorso il 7.1.2010 cui l'Amministrazione non ha opposto rituali difese, avendo solo depositato un "*atto di costituzione*". L'avv. CELESTE BIANCO ha quindi depositato memoria ex art.378 cpc, fuori termine (la memoria essendo pervenuta alla Corte in data 10.2.2012 per l'udienza 13.2.2012).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che la sentenza della Corte di Ancona resista alle censure mosse dal ricorrente.

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**AVV. GAETANO DE SIMONE**

8 0 1 3 3   N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>16/3/2012</b>
<b>NUMERO</b>	<b>4215</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA</b>

PRIMO MOTIVO: esso lamenta la mancata attivazione da parte del giudice del merito dei poteri di integrazione documentale di cui all'art.123 bis disp. att. cpc, il motivo non mostra di aver compreso il disposto dell'art.123 bis att. cpc, che, per i casi in cui il fascicolo di parte non sia da produrre, essendo appellata una sentenza non definitiva, facoltizza il giudice ad ordinare la produzione di copia di singoli atti come alternativa "*pratica*" alla richiesta dell'intero fascicolo. Il richiamo della negletta facoltà è dunque, ed in primo luogo, non pertinente, vertendosi nella specie in ipotesi di appello ordinano avverso sentenza definitiva. Inoltre la censura appare priva della necessaria allegazione dei dati negletti rilevanti ai fini del decidere, risolvendosi nella pura stigmatizzazione astratta di "*un*" contegno inerte.

SECONDO MOTIVO: esso censura l'affermazione per la quale la condotta del Ministero revocante non sarebbe stata colposa stante l'ambiguità" della norma, posto che tale norma non era affatto ambigua quanto a finalità ed a sfera di applicazione soggettiva: pertanto, ad avviso dell'avv. CELESTE BIANCO, mai si sarebbe potuta predicare una applicazione analogica di una misura cautelare riservata a pubblici dipendenti macchiati di reato sintomatico di loro inaffidabilità ad un comportamento di un pubblico ufficiale officiato dello svolgimento di una funzione in base a mero mandato professionale.

Rileva il Collegio che il principio richiamato dalla Corte di merito è esatto:

Ha invero affermato questa Corte (Cass. 5561 del 2010) che, onde configurare una responsabilità civile della P.A., l'imputazione della responsabilità può discendere dall'adozione e dall'esecuzione di un atto illegittimo assunto in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero, di converso, sulla sola base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri della negligenza e dell'imperizia (conforme Cass. 4326 del 2010 e 12282 del 2009), occorrendo dunque, per far ritenere l'agire illegittimo fonte di responsabilità ex art.2043 cc, che esso sia connotato quantomeno da chiari segni di grave negligenza, mala fede, scorrettezza da parte dello Stato - apparato.

Orbene, fatta la premessa in diritto coerente con i detti principii, la Corte di merito ha escluso l'ascrivibilità della sospensione de qua a colpa dell'Amministrazione sia affermando che fosse ambigua la previsione dell'art.15, comma 4 *septies* come introdotto nella Legge n. 55 del 1990, dalla Legge n. 16 del 1992, art.1, al punto da indurre l'Amministrazione in errore applicativo, sia rammentando che a carico del Commissario sarebbe stata comunque adottabile una misura di sospensione - revoca sulla base delle norme di settore.

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>16/3/2012</b>
<b>NUMERO</b>	<b>4215</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA</b>

Sotto il primo profilo si rammenta che la norma di cui al citato comma 4 septies, appare assai chiara (essa recita "*QUALORA RICORRA ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D), E) ED F) DEL COMMA 1 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, COMPRESI GLI ENTI IVI INDICATI, SI FA LUOGO ALLA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'INTERESSATO DALLA FUNZIONE O DALL'UFFICIO RICOPERTI. PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI LA SOSPENSIONE E' DISPOSTA DAL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE O DELL'ENTE LOCALE OVVERO DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SECONDO LA SPECIFICA COMPETENZA, CON LE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI. PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE REGIONI E PER GLI AMMINISTRATORI E I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, LA SOSPENSIONE E' ADOTTATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, FATTA SALVA LA COMPETENZA, NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO. A TAL FINE I PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GIUDICE SONO COMUNICATI, A CURA DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE O DELLA SEGRETERIA DEL PUBBLICO MINISTERO, AI RESPONSABILI DELLE AMMINISTRAZIONI O ENTI LOCALI INDICATI AL COMMA 1*").

Ditalché, pur ricorrendo una delle ipotesi di rinvio (l'avv. CELESTE BIANCO essendo stato condannato con prima decisione per il reato di peculato commesso nell'esercizio delle funzioni di commissario liquidatore di una cooperativa), certamente difettava il requisito soggettivo della sospensione in disamina, quello del rapporto di impiego del soggetto sospeso e certamente non scorgendosi alcuna "ambiguità" nella previsione stessa.

Ma, venendo al secondo profilo, appare indiscutibile che il Ministero sarebbe stato in facoltà di disporre la revoca dell'avv. CELESTE BIANCO ai sensi del DL n. 26 del 1979, art.1, conv. in Legge n. 95 de 1979, (poi D.Lgs. n. 270 del 1999, art.43), neanche essendo tenuto ad una osservanza di tassative ipotesi e ben potendo sol dedurre il deficit di affidamento indotto da una condanna quale quella indicata: e la sospensione immediata e cautelare sarebbe stata da un canto mera anticipazione della revoca fondata su dette ragioni di inaffidabilità e dall'altro canto idonea a fondare un contraddittorio per assumere e valutare le ragioni del sospeso (come perverso avvenuto nella specie, tanto che l'avv. CELESTE BIANCO, dopo la sospensione del 9.5.1996, presentò le sue difese il 17 e 27 maggio e quindi si dimise il 3.6.1996).

Può dunque ritenersi, in dissenso dalla censura e correggendo la motivazione in diritto della sentenza, che nessuna grave colpa è ravvisabile a carico dell'Amministrazione nella sospensione de qua posto che essa, pur indebitamente "*vestita*" di un *nomen juris* non pertinente, venne adottata nell'ambito dei poteri assegnati e nel rispetto dei diritti del destinatario e quindi venne adottata in modo affatto legittimo.

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>16/3/2012</b>
<b>NUMERO</b>	<b>4215</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA</b>

TERZO MOTIVO: esso lamenta la apoditticità della motivazione che non ha dato conto della irragionevolezza della misura, applicata al di fuori di ogni requisito di proporzionalità.

La censura resta assorbita nel rigetto del secondo motivo, essendo esclusa ogni sua rilevanza una volta esclusa la sussistenza dell'illecito.

QUARTO MOTIVO: tal motivo si duole della carenza di motivazione sulla asserita mancanza di prova del danno morale e patrimoniale.

Tal motivo è affatto fuor di segno perché la *ratio* della decisione negativa è estranea a tale tema, essa essendosi rettammente arrestata alla constatazione della assenza di colpa provvedi menta le detta P.A. e nessuna ragione avendo avuto di approfondire i profili del danno (sì che l'inciso a pag. 10 deve ritenersi dispiegato in modo tanto inutile quanto irrilevante).

Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese, nessuna difesa essendo stata dall'Amministrazione formulata

**PQM**

Rigetta il ricorso